

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



14455/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Presidente -

Dott. MARIO CIGNA

- Rel. Consigliere -

Dott. LINA RUBINO

- Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE

- Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 06/02/2020 - CC

R.G.N. 31466/2018

non 14455
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31466-2018 proposto da:

DI FLAVIANO RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
CESARE FRACASSINI, 25, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMILIANO DOMENICO PARLA, rappresentata e difesa
dall'avvocato VINCENZO SALVI;

- ricorrente -

contro

RICCARDO DI GIMINIANI, ELENA SIMONA CIABATTONI, in
proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore ALESSANDRA
DI GIMINIANI, nonché tutti e due anche quali eredi del minore
Lorenzo Di Giminiani, LIVIO DI GIMINIANI, DOMENICO
CIABATTONI, MARIA ROSA ROSATI, elettivamente domiciliati in
ROMA, V.LE MANLIO GELSOMINI 26-A, presso lo studio

1146
20

dell'avvocato LUCIA MUZZIOLI, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONIO VALENTINI, MARIA TERESA DI ROCCO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 570/2018 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO
CIGNA.

A handwritten mark or signature, possibly initials, located to the right of the text. It consists of a large, stylized letter 'A' with a vertical line through it, and a curved line below it.

FATTI DI CAUSA

Il giorno 22-6-08 Rita Di Flaviano percorreva alla guida della propria autovettura SuzuKi Swift via Dante Alighieri, in agro del Comune di Corropoli, allorquando, giunta all'incrocio con via Flaiani, investì la bicicletta condotta dall'undicenne Lorenzo Di Giminiani, che, in seguito alle gravi lesioni riportate, morì il successivo 24-6-08.

Instauratosi procedimento penale nei confronti della Di Flaviano per omicidio colposo, si costituirono parti civili Riccardo Di Giminiani ed Elena Simona Ciabattoni (genitori di Lorenzo), in proprio e quali genitori l.r. della figlia minore Alessandra Di Giminiani, nonché Livio Di Giminiani, Domenico Ciabattoni e Maria Rosa Rosati (nonni di Lorenzo), chiedendo la condanna generica dell'imputata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed il pagamento di una provvisionale.

Con sentenza 728/2012 il Tribunale penale di Teramo, sez. distaccata di Giulianova, assolse l'imputata.

Con sentenza 2558/2014 la Corte d'Appello penale di L'Aquila rigettò il gravame proposto dal P.M. e dalle parti civili.

Con sentenza 225/2016 la S.C., accogliendo il ricorso proposto dalle sole parti civili, annullò la predetta sentenza della Corte d'Appello, rinviando -ex art. 622 cpc- alla Corte d'Appello di L'Aquila per approfondire la questione di fatto concernente la conoscenza dei luoghi da parte dell'imputata.

Riassunto il giudizio da Riccardo Di Giminiani ed Elena Simona Ciabattoni, in proprio e quali genitori l.r. della figlia minore Alessandra Di Giminiani, nonché da Livio Di Giminiani, Domenico Ciabattoni e Maria Rosa Rosati, si costituì Rita Di Flaviano.

Con sentenza 570/2018 del 28-3-2018 la Corte d'Appello di L'Aquila ha dichiarato Rita Di Flaviano responsabile del fatto illecito ascritte in sede penale, e l'ha condannata a risarcire agli attori in riassunzione il danno dagli stesi subiti, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento, a titolo di provvisionale, di euro

179.333,00 ciascuno in favore di Riccardo Di Giminiani ed Elena Simona Ciabattoni, euro 37.333,00 in favore di Alessandra Di Giminiani ed euro 24.000,00 ciascuno in favore di Livio Di Giminiani, Domenico Ciabattoni e Maria Rosa Rosati.

In particolare la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dapprima accertato la responsabilità della Di Flaviano per avere omesso di dare la precedenza e per avere viaggiato ad una velocità eccedente i limiti di velocità imposti nel tratto di strada in questione, e comunque non adeguata al concreto contesto (centro abitato, strada fiancheggiata da abitazioni, presenza di intersezioni e fanciulli, prossimità di un incrocio, intersezione tra via Alighieri e via Flaiani visivamente percepibile, almeno parzialmente, anche da ampia distanza); al riguardo ha anche precisato: che se la Di Flaviano avesse tenuto una condotta di guida complessivamente corretta, vi sarebbero state significative possibilità di evitare l'incidente; che l'immissione di altro veicolo nell'incrocio non poteva ritenersi imprevedibile; che, pertanto, attesa la detta scorretta condotta di guida, era irrilevante la circostanza che, quando poi in effetti si era concretizzata la situazione di pericolo, la Di Flaviano non aveva potuto compiere manovre diversive.

La Corte territoriale, inoltre, ha escluso una concorrente responsabilità -ex art. 1227 cc- del ciclista, atteso che lo stesso viaggiava su strada con diritto di precedenza e non aveva potuto avvedersi (per la presenza di ostacoli che limitavano la integrale visibilità dell'incrocio) del sopraggiungere dell'auto, dalla quale era stato investito al centro della carreggiata a causa della predetta condotta colposa della conducente.

La Corte, infine, ha precisato che i genitori e la sorella, in qualità di eredi, avevano diritto anche al risarcimento del "danno biologico terminale" patito da Lorenzo nel periodo di sopravvivenza tra il sinistro ed il decesso (due gg), essendo intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte, e sempre esistente per effetto della percezione, anche non cosciente, della gravissima



lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita; siffatto pregiudizio della salute, anche se temporaneo, era massimo nella sua entità ed intensità (in quanto conduceva a morte un soggetto in un limitato lasso di tempo), con conseguente liquidazione equitativa (euro 20.000,00 "per die"), correlata all'entità della perdita subita (inabilità temporanea totale), al tempo di durata di detta perdita, alla giovanissima età di Lorenzo ed alla gravissima entità delle lesioni.

Avverso detta sentenza Rita Di Flaviano propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Riccardo Di Giminiani ed Elena Simona Ciabattoni, in proprio e quali genitori l.r. della figlia minore Alessandra Di Giminiani, nonché Livio Di Giminiani, Domenico Ciabattoni e Maria Rosa Rosati, resistono con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia -ex art. 360 n. 3 e 4 cpc- nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 cpc, avendo fornito la Corte territoriale una motivazione del tutto apparente, e comunque manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria in punto di esclusione di un concorso di colpa in capo alla vittima (in particolare le diverse conseguenze tratte dalla Corte, con riferimento ai due veicoli coinvolti, in relazione ad uno stesso fatto, e cioè la non completa visibilità dell'incrocio).

Il motivo è infondato.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014); nella specie la Corte territoriale, come evidente

dalla riportata sintesi della sentenza impugnata, ha espresso le ragioni della adottata decisione sulla base di un'approfondita disamina delle risultanze istruttorie, valutando le prove raccolte con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili; in particolare, in ogni modo, non si riscontra la lamentata contraddittorietà, attesa la diversità tra le complessive condotte dei due soggetti coinvolti (nello specifico, infatti, la conducente dell'auto non aveva concesso la precedenza e procedeva a velocità eccessiva, mentre il ciclista non era incorso in alcuna violazione).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia -ex art. 360 n. 3 e 4 cpc- nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 cpc per avere la Corte territoriale omissa ogni motivazione in punto di responsabilità concorrente dei genitori, nonché -ex art. 360 n. 3- per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 2056 e 1227 cc.

La censura, concernente (come detto) la responsabilità dei genitori per il comportamento imprudente del figlio, è assorbita dal rigetto del primo motivo, e dalla conseguente esclusione di profili di colpa in capo al figlio.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2056 e 1227 cc, 141 e 145 codice della strada, si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che, nel caso di scontro tra veicoli, il Giudice che abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 2, cc a carico anche dell'altro, essendo invece tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta, e, in ipotesi di immissione in un incrocio, se il conducente favorito abbia adottato la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Il motivo è inammissibile in quanto non in linea con l'impugnata sentenza, che, con accertamento in fatto, di per sé non sindacabile



in sede di legittimità, non ha escluso la corresponsabilità della vittima solo in base alla affermata colpa dell'automobilista ma, in concreto, per mancanza di addebiti di colpa alla vittima medesima, che, a dire appunto della Corte, non si era potuto avvedere del sopraggiungere dell'auto per la presenza di ostacoli che limitavano l'integrale visibilità dell'incrocio ed era stato investito quando aveva già raggiunto il centro della carreggiata.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando –ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 cc, si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto la risarcibilità del "danno terminale", nonostante il dichiarato stato di incoscienza della vittima, liquidando peraltro lo stesso senza adottare le tabelle di Milano.

Il motivo è infondato.

Come di recente ribadito da Cass. 28989/2019, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, può ricorrere (e, quindi, essere trasmissibile agli eredi) il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero il danno al bene "salute") subito dalla vittima, al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un peculiare danno morale soggettivo ("danno morale terminale", o "danno catastrofico" o da lucida agonia), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita.

L'accertamento del primo (c.d. "danno biologico terminale"), quale danno conseguenza, presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale", e cioè che la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione medico legale,



ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (mancando di utilità uno spazio di vita brevissimo); per la configurabilità di siffatto danno alla salute, consistente (come detto) nel fatto che per un certo apprezzabile lasso di tempo il soggetto non abbia potuto oggettivamente svolgere le sue attività quotidiane (danno che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità proprio per la prossimità dell'evento morte), è irrilevante che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità ed è quindi indifferente lo stato di incoscienza (conf. Cass. 18056/2019).

L'accertamento del secondo ("danno morale terminale", o "danno catastrofico" o "danno da lucida agonia"), anch'esso danno conseguenza, essendo (come detto) danno da percezione, presuppone invece che la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", e cioè che sia in grado di percepire la sua situazione e, in particolare, l'imminenza della morte; per tale danno rileva, quindi, il criterio dell'intensità della sofferenza patita, mentre è irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso.

Correttamente, pertanto, nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente, nonostante lo stato di incoscienza della vittima nei due giorni trascorsi tra le lesioni e la morte, il "danno biologico terminale" patito dalla vittima.

Altrettanto correttamente la Corte di merito ha liquidato detto danno discostandosi dalle Tabelle di Milano, atteso che lo stesso non va liquidato applicando aprioristicamente il valore "pro die" previsto dalle dette Tabelle ma adeguando lo stesso, con valutazione equitativa, alle circostanze del caso concreto (conf. Cass. 7632/2003 e numerose successive); siffatta valutazione costituisce giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, tranne nell'ipotesi (non verificatasi nella specie) di liquidazione manifestamente sproporzionata (Cass. ord. 25/05/2017, n. 13153; Cass. 08/11/2007, n. 23304): e tanto perché la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. pura, consiste in un giudizio

di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere ampiamente discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. ord. 20/06/2019, n. 16595).

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 6.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il 6-2-2020

Il Presidente

Dott. Franco De Stefano



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 9 LUG. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

